

determinato fra i due predetti agenti generali, sia per il fatto che, nel periodo intercorso tra la proposta di revoca e la deliberazione del Consiglio, erano emerse alcune irregolarità di carattere amministrativo contabile, le quali, peraltro, pur costituendo motivo di censura per il coagente generale rag. Marini, non rivestivano, ad un primo esame, quel carattere di gravità che potesse giustificare la revoca immediata del mandato, senza alcun preavviso, ai sensi del IV comma, lettera b), del citato art. 2.

Senonché, a seguito degli accertamenti eseguiti nella situazione contabile della suddetta agenzia generale al 10 ottobre 1949 - data di decorrenza della revoca disposta - è stato rilevato un ammontare per circa 2.500.000 lire relativamente a quietanze dell'assicurazione collettiva "Consorzio bonificia padana" incaricate personalmente dal Marini e dolosamente non registrate sul libro cassa.

In relazione a tali nuove circostanze di eccezionale gravità, constatate suc-